

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il contratto di appalto può essere concluso per fatti concludenti

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro.

L'appalto è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera; esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti.

È evidente che, con riferimento a tale ipotesi, la parte che voglia fare valere il proprio diritto, nel rispetto principio generale di cui all'art. 2697 c.c., deve sempre e comunque fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore, di converso, dovrà provare i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito.

Tribunale Roma, sezione diciassettesima, sentenza del 17.03.2023

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra D.... proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28546/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2017, nel giudizio iscritto al R.G. n.73276/2017 e notificato in data 22 gennaio 2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della A.T. s.r.l., della somma di Euro 15.483,00, oltre accessori per lavori di ristrutturazione svolti dalla A.T. s.r.l. nel proprio appartamento.

A sostegno dell'opposizione parte opponente deduceva l'inesistenza del credito azionato, in quanto non era stata fornita la prova né del titolo della pretesa creditoria, né dell'adempimento della eventuale prestazione contrattuale.

Pertanto parte opponente citava in giudizio la....per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione - fondata su prova scritta - ed ogni contraria istanza disattesa e respinta:

in via principale:

- accertare e dichiarare la radicale insussistenza del credito azionato dalla A.T. s.r.l. mediante il ricorso per decreto ingiuntivo dell'08/11/17 e per l'effetto revocare ovvero annullare o comunque dichiarare nullo, comunque inefficace il decreto ingiuntivo di pagamento n. (...) emesso dal Tribunale di Roma in data 12/12/17 nel giudizio iscritto al R.G. n. 73276/2017, notificato il 22/01/2018, per tutti i motivi sopra indicati;

in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse - anche parzialmente - fondata l'avversa pretesa creditoria, accertare e dichiarare l'entità delle somme effettivamente dovute in relazione ai lavori che saranno provati".

Si costituiva in giudizio l'A.T. s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione nel merito, perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulando richiesta di CTU per accertare la rispondenza dei lavori in preventivo rispetto a quelli svolti e di prova testimoniale sui capitoli formulati nei successivi atti difensivi.

Respinta la richiesta di acquisizione di CTU e accolta, invece, l'istanza istruttoria formulata dalle parti relativa alla prova testimoniale limitatamente ai capitoli formulati da parte opposta, e conferita provvisoria esecutorietà al decreto opposto (v. verbale d'udienza dell'11 febbraio 2021), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 7 dicembre 2022 (v. sempre verbale d'udienza dell'11 febbraio 2021).

Precisate le conclusioni, come da verbale d'udienza 7 dicembre 2022, la causa era infine trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata.

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro.

L'appalto è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera; esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (ex multis Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 26.10.2009, n. 22616).

È evidente che, con riferimento a tale ipotesi, la parte che voglia fare valere il proprio diritto, nel rispetto principio generale di cui all'art. 2697 c.c., deve sempre e comunque

fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore, di converso, dovrà provare i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito.

Tale prova può formarsi, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, attraverso elementi diversi dalla prova scritta, e questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'opposta abbia adempiuto l'onere probatorio sulla stessa ricadente, atteso che, sulla base della prova per testi acquisita in corso di causa, è emersa l'effettiva esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, per come, peraltro, specificato nel capitolato da quest'ultimo allegato in atti.

In particolare, dalla deposizione del testeL.C., architetto che ha operato in qualità di coordinatore dei lavori oggetto di causa per conto della sig.ra D.G.D. - le cui dichiarazioni, per la relativa qualità e per l'equidistanza fra le parti in causa, appaiono particolarmente attendibili - è emerso:

- che i lavori sono stati eseguiti dall'A...
- che il teste stesso si recava in cantiere più volte a settimana, proprio per seguire i lavori come da preventivo in atti che sono durati circa due mesi.

Inoltre, venendogli sottoposto in udienza il preventivo dell'opposta del 21.01.2015, il teste ha dichiarato di ricordare:

- che i lavori effettuati fossero proprio quelli indicati nel preventivo;
- che essi erano stati tutti eseguiti;
- confermando anche l'importo stabilito e riportato nel capitolato stesso ed escludendo la partecipazione di altre ditte sul cantiere, per tutto il periodo della sua attività.

Alla luce di quanto appena illustrato, questo Tribunale non ritiene fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stata provata la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto e del correlato credito a favore della parte opposta, nei termini riconosciuti nel decreto ingiuntivo di cui è causa. Difatti come afferma Cassazione SS.UU n. 13533-2001 "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c."

Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio generale dettato dall'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28546/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2017, nel giudizio iscritto al R.G. n.73276/2017 e notificato in data 22 gennaio 2018;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, per complessivi Euro 2.540, di cui Euro460 di studio, Euro389 per la fase introduttiva, Euro840 per la fase istruttoria, Euro851 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.